

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 641 DEL 14/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. ERNESTO TRABUIO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 608/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 109584 pervenuta il 15/12/2022 il dr. Ernesto TRABUIO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di patologia clinica, in servizio presso l'Unità operativa semplice "Laboratorio analisi" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego dal 01/04/2023;
- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- il dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot n. 5703 del 23/01/2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 21/04/2023 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con nota prot. n. 10026 del 03/02/2023, il dipendente ha accettato la data di cessazione dal rapporto di lavoro proposta con decorrenza dal 21/04/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 20/04/2023).

Visti e richiamati:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012-Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente"*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente il dr. Ernesto TRABUIO a decorrere dal 21/04/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 20/04/2023) nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L. vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Ernesto TRABUIO, dirigente medico disciplina di patologia clinica a tempo indeterminato, a decorrere dal 21/04/2023, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui all'art. 104 del C.C.N.L. 19/12/2019 – Area Sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.